

Milano

Comune
di Milano

Milano

Comune
di Milano

DIREZIONE AVVOCATURA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DOMICILIAZIONE DELLE CAUSE DEL
COMUNE DI MILANO INSTAURATE
AVANTI LE MAGISTRATURE DEL FORO
DI ROMA

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO
Dott.ssa Cristina Massa

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Avv. Antonello Mandarano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev. 0					
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File



SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO	6
ART. 1.6 – ONERI	6
ART. 1.7 – ORGANIZZAZIONE E SEDI	6
<i>SEZIONE 2</i>	7
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	7
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA	7
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	7
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DEL PROFESSIONISTA.....	8
<i>SEZIONE 3</i>	9
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	9
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	9
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	9
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	9
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE.....	9
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	10
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	10
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO.....	11
ART. 3.8 – PERSONALE.....	12
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	13
ART. 3.10 – SICUREZZA.....	13
ART. 3.11 – SUBAPPALTO	14
<i>SEZIONE 4</i>	15
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	15
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	15
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	15
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	17
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE	18
<i>SEZIONE 5</i>	19
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	19
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - PROFESSIONISTA	19
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA	20
<i>SEZIONE 6</i>	20
<i>NORME FINALI</i>	22

Milano

Comune
di Milano

ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	22
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	22
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	23
ART. 6.4 – RECESSO	24
ART. 6.5 – RESPONSABILITA’	24
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	24
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE.....	24
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	25
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	25
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	25



SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

➤ <i>Amministrazione</i>	Comune di Milano – Stazione Appaltante;
➤ <i>Avvocatura</i>	Avvocatura Comunale – Soggetto a cui favore viene svolta l'attività;
➤ <i>Professionista</i>	l'esecutore dell'attività;
➤ <i>Capitolato Speciale</i>	il presente documento;
➤ <i>Contratto</i>	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Professionista;
➤ <i>Prestazione</i>	il servizio oggetto del presente documento
➤ <i>Codice</i>	il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.
➤ <i>RUP</i>	Responsabile Unico del Progetto;
➤ <i>DE</i>	Direttore Esecuzione contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di domiciliazione delle cause del Comune di Milano instaurate avanti le magistrature del Foro di Roma e l'affidamento dell'attività di sostituzione in udienza per alcune delle cause in cui è parte il Comune di Milano.

In particolare il servizio consiste nelle attività di domiciliazione e assistenza in giudizio, nelle sole cause in cui tali attività si rendano necessarie a giudizio dell'Avvocatura Comunale, avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e ad ogni altra magistratura superiore, per le controversie nelle quali è parte il Comune di Milano. Tali prestazioni potranno essere richieste anche per le cause, aventi carattere residuale, instaurate presso altri organi giudiziari (es. TAR del Lazio, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Giudice di Pace, Corte di Giustizia Tributaria) e per gli altri procedimenti presso Autorità aventi sede in Roma (es. Capo dello Stato, Autorità Indipendenti). L'attività di impostazione della difesa e di predisposizione degli atti, anche di deposito e invio degli stessi in via telematica, rimane di competenza dell'Avvocatura Comunale di Milano. Il domiciliatario partecipa all'attività difensiva solo in via eventuale e limitatamente alla discussione orale in udienza.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1.4.1 Descrizione della prestazione.

Milano



Comune
di Milano

Le attività di domiciliazione e di sostituzione in udienza comprendono, in via meramente esemplificativa, le seguenti prestazioni:

- domiciliazione fisica delle pratiche;
- ricezione e conservazione delle pratiche e dei documenti inviati dall'Avvocatura;
- partecipazione alle udienze e/o discussione orale delle cause nei soli casi in cui gli avvocati dell'Avvocatura non possano essere presenti;
- trasmissione all'Avvocatura di un resoconto sull'udienza e del relativo verbale;
- notifica degli atti, ove necessario;
- ogni altra attività, anche ricorrente o di segreteria, comunque connessa all'attività di domiciliazione e all'attività difensiva per le cause assegnate, solo ove richiesta.

Il Professionista deve svolgere l'attività con la diligenza imposta dalla natura della prestazione nel rispetto dei termini processuali.

Il Professionista potrà farsi sostituire da uno dei propri collaboratori avvocati formalmente individuati e accettati dall'Avvocatura Comunale di Milano al momento della stipula del contratto, o in un momento successivo in caso di variazioni del personale dello studio legale.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo, neppure di carattere economico, nei confronti di eventuali sostituti od ausiliari, che rimangono sotto la diretta responsabilità e direzione del Professionista.

Il Professionista è vincolato, indipendentemente dalla scadenza temporale prevista per il servizio, agli obblighi contrattuali assunti con il presente capitolato, fino alla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio nel quale gli è stata affidata l'attività di domiciliazione.

1.4.2 Modalità di svolgimento della prestazione.

La prestazione si svolge ordinariamente secondo le seguenti modalità.

Con riferimento a ciascuna causa, l'Avvocatura invierà una comunicazione via e-mail indicando i dati identificativi della pratica, procedendo a inserire il nome del Professionista quale domiciliatario, trasmettendogli copia dei degli stessi atti e documenti a corredo del ricorso.

Il Professionista conserverà copia di tali atti al fine di eventuali necessari adempimenti di cancelleria, o sostituzione in udienza, ove richiesto.

Nei moduli necessari per i depositi a cura dell'Avvocatura, verrà indicata unicamente la pec di quest'ultima, non anche quella del Professionista domiciliatario. Nel caso in cui egli riceva comunque comunicazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria, gli è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente tali comunicazioni all'Avvocatura, entro e non oltre 24 ore.

Il Professionista è tenuto a comunicare all'Avvocatura Comunale tempestivamente entro 24 ore l'avvenuto adempimento delle singole prestazioni richieste.

In caso di urgenza, potrà essere richiesto il deposito o la notifica di atti nelle 24 ore successive alla comunicazione, anche eventualmente nella giornata di sabato. Sarà cura dell'Avvocatura trasmettere in tempo utile i relativi atti, che potranno pervenire nella stessa giornata in cui è previsto l'adempimento.

Il Professionista è tenuto a comunicare immediatamente entro 24 ore i provvedimenti giurisdizionali, o qualsiasi atto, o comunicazione, o informazione che sia a lui pervenuta relativamente alle pratiche trattate.

Il Professionista dovrà disporre di sistemi informativi adeguati al ricevimento di file di grandi dimensioni.

Il Professionista dovrà indicare, oltre a sé stesso, almeno un referente avvocato ed un referente di segreteria per il Comune di Milano.

Milano



Comune
di Milano

Nello svolgimento della prestazione si intendono richiamate tutte le norme del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e s.m.i., ed in particolare:

l'art. 6 – Dovere di evitare incompatibilità

l'art 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

l'art. 10 – Dovere di fedeltà

l'art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza

l'art. 24 – Conflitto di interessi

l'art. 28 – Riserbo e segreto professionale.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione a misura del servizio oggetto del presente Capitolato è pari a **complessivi euro 270.750,00 (iva esclusa)**, così composto:

- € **261.490,38** da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, costituito da costi per prestazioni di domiciliazione cause, spese di cancelleria, spese generali e utile (base d'asta);
- € **9.259,62** quale contributo integrativo per la cassa forense al 4% calcolato sull'imponibile della prestazione professionale non soggetto a ribasso.

Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero. I corrispettivi per le varie prestazioni, da sottoporre al medesimo ribasso percentuale offerto in gara, IVA esclusa) sono quelli indicati nella stima di cui all'allegato 2.

Per ciascuna tipologia di prestazione sarà corrisposto il relativo importo unitario indicato nella stima che costituisce documento di progetto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'appalto è aggiudicato a misura.

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico del Professionista e dell'Amministrazione sono i seguenti:

a. PROFESSIONISTA:

Sono a carico del Professionista tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per la conduzione dello Studio Legale;
- tutti i costi per le spese del personale e dei professionisti legali interni ed esterni allo Studio Legale, comprese eventuali trasferte.

Nei casi in cui sia richiesto dall'Avvocatura, saranno a carico del Professionista tutti i costi necessari per l'anticipazione di spese legali o accessorie urgenti (comprese le spese delle spedizioni dell'Avvocatura) connesse alle cause domiciliate, che saranno rimborsati nell'ambito della fatturazione delle prestazioni.

b. AMMINISTRAZIONE:

Sono a carico dell'Amministrazione spese processuali e accessorie inerenti le cause affidate.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

Il Professionista dovrà svolgere le attività oggetto del presente servizio presso il proprio studio legale in Roma, avvalendosi del proprio personale e dei propri beni.



SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR e suo allegato;
- l'offerta presentata dal Professionista.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

1. Il presente contratto è a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Pertanto, il Professionista deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare anche ad altri soggetti le attività di domiciliazione e assistenza difensiva, quando esse sono collegate al conferimento di specifici incarichi professionali di patrocinio legale.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Professionista equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. Il Professionista con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare il Professionista accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.5 (Cause sopravvenute sospensione) – 4.1 (Revisione dei corrispettivi) – 6.4 (Recesso);
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Milano

Comune
di Milano

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 Il Professionista è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DEL PROFESSIONISTA

Nel caso di procedure di insolvenza del Professionista si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.



SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e del Professionista. Se nel giorno fissato e comunicato, il Professionista non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via Pec al Professionista, non viene restituito entro 5 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal Direttore dell'esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

2. La durata del contratto è di 60 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione di cui al verbale indicato al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo dei servizi previsti dal contratto per un periodo non superiore a 24 mesi con un preavviso da inviare al Professionista aggiudicatario della gara di 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e del Professionista anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il Professionista possa sollevare eccezioni e/o

Milano

Comune
di Milano

pretendere indennità.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 e 2 del Codice, compilando apposito verbale sottoscritto dal Professionista ed inviato al RUP. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al Professionista, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. Al Professionista non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà del Professionista chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, il Professionista ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore - importo
1	Per la mancata comunicazione da parte del Professionista ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale di:	€ 200,00
2	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come	€ 200,00

Milano

Comune
di Milano

	disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale di:	
3	Deposito di atti intervenuto dopo la scadenza del relativo termine processuale	€ 700,00 oltre ulteriori danni eventualmente subiti dal Comune a causa della scadenza del termine processuale.
4	Notifica fuori termine di atti processuali	€ 700,00 oltre ulteriori danni eventualmente subiti dal Comune a causa della notifica fuori termine
5	Mancata partecipazione ad udienza	€ 800,00 oltre ulteriori danni eventualmente subiti dal Comune a causa della mancata partecipazione all'udienza.

- Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno e la possibile risoluzione del contratto.
- L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Professionista avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione.
- In caso di mancata presentazione, o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
- È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
- Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

- Il Professionista dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) dei referenti per l'Avvocatura, che dovranno essere sempre reperibili da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
- I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare dovranno:
 - partecipare ad incontri preventivi a Roma con il RUP per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - provvedere a comunicare al responsabile indicato dall'Amministrazione tutte le

Milano



Comune
di Milano

informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;

- coordinare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile non idoneo allo svolgimento delle attività;

3. l'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, nominerà un referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente contratto.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi del Professionista

Il Professionista è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, anche di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, con riferimento al personale di segreteria o, comunque, non iscritto all'Ordine degli Avvocati.

Il Professionista è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Professionista la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Professionista prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (cfr. art.11 comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.

Milano

Comune
di Milano

Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al RUP **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

Il Professionista dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, con particolare riferimento all'obbligo di riservatezza, pena la risoluzione del contratto pertanto il Professionista dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Trattandosi di servizi di natura giuridica, altamente specialistica ed intellettuale, a cura di avvocati professionisti, è vietato l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. Il Professionista dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Professionista è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
3. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

Milano



Comune
di Milano

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

È vietato il subappalto del servizio oggetto del presente Capitolato.

Trattandosi di prestazioni di tipo professionale di carattere fiduciario, altamente specialistiche ed intellettuali, per le quali si individuano specificamente soggetti autorizzati ad eseguirle è vietato il subappalto.



SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. E' prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (*art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023*), ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie

3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova applicazione il seguente indice:

CPV	Descrizione CPV	Tipo indice	Indice ISTAT
79100000-5	Servizi giuridici	PPS	691, 692, 702 attività legali, contabilità, consulenza gestionale

1. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio dell'indice indicato nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati> e <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/istruzione-e-lavoro/lavoro-e-retribuzioni/#Accesso-ai-dati>).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di servizi che prevedono prestazioni intellettuali.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con fatturazione bimestrale posticipata.

Milano



Comune
di Milano

2. Maturate le condizioni contrattuali il Professionista dovrà trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica av.staff@comune.milano.it una nota pro-forma dettagliata delle prestazioni che sono state richieste nel periodo di riferimento, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del RUP.
Il RUP effettua la verifica **entro i successivi 10 giorni solari**, richiedendo, nel caso, chiarimenti su eventuali difformità rispetto alle attività richieste.
3. A seguito del controllo, il RUP comunica via mail al Professionista l'autorizzazione all'emissione della fattura corrispondente alla nota proforma per le prestazioni verificate, sui cui dovrà essere calcolata la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice.
4. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – DIREZIONE AVVOCATURA Via della Guastalla 6 Nella sezione "1.1.4 "CodiceDestinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **Y4VFI2** che identifica la Direzione Avvocatura del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
5. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
6. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: **Y4VFI2**;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g. ogni altra indicazione utile.
7. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
- 2) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP previa acquisizione della fattura come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del Professionista, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Milano



Comune
di Milano

- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i..
- 5) In occasione del primo pagamento utile il Professionista dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C – SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del Professionista fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
Ferre restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla

Milano



Comune
di Milano

gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

1. L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il Professionista deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Professionista.
3. L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione al Professionista, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma il Professionista può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.
4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.



SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - PROFESSIONISTA

1. Il Professionista è tenuto a prestare (art. 53 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
3. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per usufruire di tale beneficio il Professionista dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i in corso di validità.
4. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate al Professionista.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Milano



Comune
di Milano

6. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Professionista.
7. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Professionista di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Professionista, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
10. In caso di inadempienze del Professionista per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Professionista.
11. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Professionista, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
12. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
13. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE

1. Il Professionista è obbligato a produrre una polizza assicurativa per Responsabilità Civile e Responsabilità Professionale, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.
 - La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il massimale di almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
 - La polizza per responsabilità professionale per danni causati al Comune di Milano dovrà avere il massimale di almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
2. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il Professionista potrà dimostrare l'esistenza di analoghe polizze già attivate aventi le medesime caratteristiche indicate per quelle specifiche. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale si espliciti che**

Milano



Comune
di Milano

la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

3. Copie delle polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovranno essere consegnate anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. Qualora il Professionista sia un RTP sarà a cura del Professionista capogruppo presentare la suddetta polizza.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:

- a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;
- b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;

Milano

Comune
di Milano

- b. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - c. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - d. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9);
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente rimasto inadempiente a seguito della diffida comunicata per iscritto, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione;
 - n. se nel giorno fissato e comunicato, il Professionista non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - o. mancata osservanza da parte del personale del Professionista del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Professionista ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Professionista l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Professionista stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Milano



Comune
di Milano

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Professionista ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare al Professionista un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dal Professionista al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dal Professionista;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. Il Professionista è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
3. È fatto obbligo al Professionista di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;
- in coerenza con quanto stabilito dall'Ambito Trasversale 3 del PIAO, saranno acquisite dal RUP periodicamente rilevazioni atte a consentire la verifica e circa la correttezza delle attività svolte dal Professionista in relazione alle pratiche affidategli.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Milano

Comune
di Milano**ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del Professionista.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Il Professionista è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR il Professionista assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, incarica le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..

Milano



Comune
di Milano

7. Il responsabile, qualora la prestazione affidata lo richieda, collabora a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 e/o 14 del GDPR con il Titolare, con il quale concorda le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento, dagli amministratori di sistema ed eventuali sub-responsabili
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stai membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali".

IL RUP

CRISTINA MASSA